

LEGGE 24 novembre 2011, n. 25.

**Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio.
Variazioni di bilancio.**

Art. 16.

*Modifiche di norme in materia di competenze
dell'Istituto regionale della vite e del vino*

1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 1 le parole 'Istituto regionale della vite e del vino' sono sostituite dalle seguenti: 'Istituto regionale del vino e dell'olio';

b) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.'

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 64/1950 e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio